# A.G.I.S.



## AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CASERTA

Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta

### **DETERMINAZIONE N. 2 DEL 02.01.2020**

Oggetto: impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale all'Avv. Gianfranco Arena, con studio in Napoli, alla Via dello Sport n. 24 ed Aversa, alla Strada San Giovanni n. 14 (C.F. RNAGFR76S27E379V − P.IVA 03116300611), per la durata di mesi sei, dall' 1.1.20 al 30.6.20 per l'importo di € 600/00 mensili oltre IVA, Cassa previdenziale e ritenuta d'acconto

#### IL DIRETTORE

**Premesso che:** l'AGIS, Provincia di Caserta, esplica l'attività di "Gestore Istituzionale" di tutti gli Impianti Sportivi di proprietà e disponibilità della Provincia di Caserta, conferito con delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 12.03.2010 e n. 73 del 23.03.2010;

**Premesso che:** è attualmente in corso una complessiva attività di riorganizzazione dei servizi connessi all'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà e nella disponibilità della Provincia di Caserta, gestiti dall'A.G.I.S., mediante revisione dei rapporti contrattuali in essere ed affidamento/aggiudicazione mediante nuovi assetti regolamentari;

Considerato che: per lo svolgimento della complessiva attività di riorganizzazione sopra descritta, in ragione della specificità, del livello di complessità e della molteplicità delle problematiche connesse e questioni insorte ed insorgende, l'Agis ha già affidato all'Avv. Gianfranco Arena (C.F. RNAGFR76S27E379V) l'incarico di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale fino al 31.12.19, avendo tale professionista maturato comprovata capacità ed esperienza nei settori del diritto civile ed amministrativo;

Preso atto che: l'attività di riorganizzazione dei servizi connessi all'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà e nella disponibilità della Provincia di Caserta, gestiti dall'A.G.I.S., mediante revisione dei rapporti contrattuali in essere ed affidamento/aggiudicazione mediante nuovi assetti regolamentari non è ancora stata completata;

Considerato che: l'AGIS non ha nel suo organico risorse professionalmente qualificate per l'espletamento dell'incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale dell'Ente ed ha perciò necessità di affidarsi a consulente esterno, abilitato all'esercizio della professione forense;

Considerato che: nel corso del periodo di affidamento l'incarico è stato sinora con competenza, puntualità e perizia, che la collaborazione professionale è stata proficua e vantaggiosa dell'Ente, il quale ha, tramite di essa, potuto anche evitare potenziali contenziosi con fornitori e ditte affidatarie dei servizi;

VISTO l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le amministrazioni conferenti gli incarichi, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 36. co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, se adeguatamente motivato;

RITENUTO che tali servizi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell'art. 36, co.2, lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. mediante affidamento diretto, così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016";

**VERIFICATE** le specifiche competenze professionali acquisite in materia di diritto civile ed amministrativo dall'Avv. Gianfranco Arena, accreditato, tra l'altro, presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica di Firenze, nonché acquisita la disponibilità del menzionato professionista ad accettare l'incarico offerto, in misura inferiore ai valori espressi dalla vigente tariffa professionale (D.M. 55/14);

**DATO ATTO** che l'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

**CONSIDERATO** che il sopracitato professionista, si sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni è obbligata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO sussistere l'urgenza dell'affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO Il vigente regolamento di gestione dell'A.G.I.S. ed in particolare l'art. 19, inerente ai compiti del direttore;

### **DETERMINA**

Per quanto in narrativa esposto e per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate, di affidare l'incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale per il periodo di mesi sei, dall'1.1.20 al 30.6.20, all'Avv. Gianfranco Arena (C.F. RNAGFR76S27E379V − P. IVA 03116300611), a fronte del versamento di un compenso mensile pari ad € 600/00 oltre IVA e CPA, impegnando la cifra complessiva di € 5.287/68, comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto.



**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020** 

Visto di regolarità contabile. Si attesta l'esistenza di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 La spesa di €. 5.287/68 (comprensiva di IVA) cade sul Cap.1513/30.00 (Imp. N. 5/20).

Caserta,	I 20
Cascila.	L'Operatore Contabil